Il profilo professionale del docente

- Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Lo stato giuridico, il docente nel contratto: i diritti e i doveri

Autonomia scolastica - Riprendiamo concetti fondamentali

- Legge n. 59/1997 (Legge Bassanini) con l'art. 21
- Regolamento di attuazione DPR n. 275/1999

Prima

- Lo Stato è GESTORE (Ministero Istruzione): predisponeva i «programmi» uguali per tutte le scuole, organizzava le diverse attività della scuola con «circolari», gestiva finanziariamente tutte le scuole...
- Le scuole attuavano i «programmi» ministeriali e, nel proprio operato, davano seguito alle circolari. Se volevano proporre modifiche presentavano sperimentazioni soggette all'approvazione del M.I.

Dopo

- Lo Stato è REGOLATORE (Ministero Istruzione) definisce le norme generali (cioè: obiettivi generali del processo, obiettivi di apprendimento, quali discipline insegnare, orari obbligatori, standard di qualità del servizio, sistemi di valutazione e controllo del servizio).
- Le scuole elaborano il curricolo. Nella progettualità utilizzano flessibilità didattica, organizzativa, di ricerca/sperimentazione/sviluppo Le scelte fondamentali delle singole scuole sono nel POF (ora PTOF).
- In base al PTOF le scuole predispongono il proprio PROGRAMMA ANNUALE (bilancio).
- Nascono le figure del DS e DSGA.

Il docente nella scuola dell'autonomia

Abbiamo già detto (con altre parole) che:

- «La libertà di insegnamento non è illimitata, trovando il proprio più importante limite nella tutela del destinatario dell'insegnamento, cioè dell'alunno.» (Corte d'Appello Bolzano 2019)
- «L'insegnante deve essere consapevole che la sua libertà di insegnamento si realizza in una cornice istituzionale, che non è una limitazione, ma una proposta esplicita e condivisa, sulle finalità educative della Scuola.» (Giorgio Asquini)

Ma:

• Essere insegnante nella scuola dell'autonomia, dove ci sono margini di discrezionalità e creatività, significa superare una logica esecutiva e routinaria ed intraprendere un'azione progettuale, condividere delle scelte e delle responsabilità.

L'insegnante come professionista

Fino agli anni '60 -70

 La funzione docente era prevalentemente esecutiva, simile ad un profilo impiegatizio.

In tempo di autonomia scolastica

 Il profilo è più vicino a quello di un professionista

(<u>perché ha ampio</u> <u>margine di discrezionalità</u> <u>e di responsabilità</u>).

L'insegnante, dipendente pubblico

Nel linguaggio corrente i docenti (di scuola statale) sono considerati dipendenti pubblici [lo sono, ma...]

- Giuridicamente il loro status è diverso e del tutto particolare.
- Anzi, si esclude che possano applicarsi al personale docente le norme ordinarie per i dipendenti della PA (già dallo statuto del 1954, ribadito da un DPR del 1957, recentemente confermato lo stesso principio nel DLGS 150/09).
 - il decreto vale per i docenti in quanto personale pubblico, ma l'applicazione concreta degli strumenti di performance, merito, ecc., richiede un'attuazione specifica per il comparto scuola.
 - I dirigenti scolastici (per le scuole pubbliche) sono coinvolti nella gestione delle risorse umane, nella definizione degli obiettivi e nella valutazione del personale docente

L'insegnante come professionista (la responsabilità)

- Sul piano didattico: dai Programmi alle Indicazioni nazionali, cioè non più pianificazione dettagliata dei contenuti ma una serie di riferimenti più generali e flessibili.
 - E' decisiva l'interpretazione che ne dà l'insegnante nella sua didattica quotidiana.
 - «Il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e apprendimento» è degli insegnanti (Regolamento autonomia DPR 275/99).
 - N.B. qui il concetto chiave è quello della responsabilità, che può applicarsi solo ad un professionista che sia <u>libero di scegliere le strategie da adottare, diverse con ciascun alunno e variabili a seconda delle situazioni e delle circostanze.</u>

Il Codice deontologico: che cos'è?

- La deontologia: insieme di regole morali che disciplinano una determinata professione [diritti e, soprattutto, doveri e responsabilità in rapporto a particolari situazioni sociali].
- Ogni categoria professionale ha il proprio «codice deontologico» (Es. medici, avvocati, psicologi ...) . E' l'ordine professionale a fissare il proprio «codice».
- Scopo:
 - impedire di ledere la dignità o la salute di chi sia oggetto del loro operato;
 - evitare che dalla violazione di queste regole discenda un danno anche alla collettività di coloro che esercitano quella professione, in termini di perdita di credibilità pubblica. [forma di autotutela]
- Gli insegnanti in quanto categoria, non sono iscritti ad un albo professionale dei docenti, non appartengono ad un ordine e quindi?

Quindi?

- «Moralmente» sono professionisti (come lo sono gli avvocati, gli psicologi, i geometri...) ma pur sempre dipendenti statali
- Dunque non sono loro a darsi un proprio codice di comportamento.
- Devono attenersi al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che è fissato dallo Stato.
- Alcuni principi generali di deontologia docente sono comunque presenti nel Codice di comportamento!

Codice di comportamento del dipendente pubblico

- Costituisce una specifica <u>disposizione</u> di legge, periodicamente aggiornata.
 - La versione più recente è contenuta nel D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81.
- Definisce lo stile di comportamento e cioè gli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare (= stile di comportamento).
- Al codice di comportamento si deve attenere anche il docente, in quanto dipendente pubblico.
- Finalità:
 - Promuovere la qualità del servizio pubblico, ovvero efficacia, efficienza e trasparenza nella PA.
 - Prevenire fenomeni di corruzione, abuso di potere e comportamenti lesivi dell'immagine o dell'interesse della pubblica amministrazione.

Principi di deontologia docente

- Alcuni principi generali di deontologia docente sono comunque ricavabili dal Codice di comportamento che:
 - Fissa le finalità dell'azione educativa
 - Individua specifiche responsabilità (il mancato rispetto dà luogo a provvedimenti disciplinari)

Tutto questo comporta:

- La centralità dell'alunno e la sua crescita personale (si tratta di una relazione educativa asimmetrica tra adulto e minore).
- 2. La «fedeltà» nei confronti:
 - delle proprie discipline di insegnamento (coerenza scientifica e costante aggiornamento)
 - della scuola e della sua organizzazione (la libertà di insegnamento si svolge all'interno di un'organizzazione che ne vincola l'esercizio)
 - della propria categoria (di cui, con il proprio esempio, deve sentirsi impegnato a non compromettere l'onorabilità).

Il profilo del personale docente delineato da...

D.lgs. [T.U.] 297/94, art. 395, co 1

Funzione docente

«La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.»

CCNL comparto Istruzione

Del 18.01.2024 (periodo 19-21)

• Art. 42 - Profilo professionale docente

«Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.»

Funzione docente e professione Concetti strettamente correlati ma non coincidenti

Funzione docente

[= cosa fare]

Realizza: il processo di insegnamento/apprendimento

Scopo: promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni,

In riferimento a: finalità e obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici dei vari ordini e gradi dell'istruzione.

Consiste in azioni intellettuali fondamentali:

- Trasmissione ed elaborazione della cultura
- Coinvolgimento dei giovani in tale processo
- Formazione della loro personalità.

Professione docente

[= come svolgere la Funzione]

E' costituita da competenze:

- disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali,
- di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti;
- informatiche, linguistiche (lingue straniere) e di orientamento [aggiunte ultimamente].

Il profilo si applica a tutti i docenti di ogni ordine e grado di scuola.

La professione...

- ... si esercita nel rispetto:
 - degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione
 - degli indirizzi delineati, localmente, dal PTOF di Istituto.
- Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in:
 - attività di insegnamento
 - attività funzionali alla prestazione di insegnamento
 - (event.) attività aggiuntive.

Attività di insegnamento

(primarie e infanzia)

Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni, definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in:

- 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia
- 22 ore settimanali nella scuola primaria
 - Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare - anche in modo flessibile e su base plurisettimanale - alla programmazione didattica, da attuarsi in incontri collegiali, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Attività di insegnamento

(secondaria)

Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni, definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in:

- 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
 - N.B. 1. L'unità di misura dell'orario di lezione è la settimana, ma l'autonomia consente che detto orario possa essere svolto anche su base plurisettimanale, fermo restando l'obbligo di presenza a scuola per non meno di 5 giorni a settimana.
 - N.B. 2. Ormai in quasi tutte le scuole ha preso piede un orario fisso settimanale articolato su 5 giorni.
 - N.B. 3. L'unità oraria è di 60 minuti (o 55' per lasciare spazio all'intervallo). Sono possibili in base all'autonomia diverse modulazioni delle lezioni (ad es. 45') con il recupero dei restanti minuti per diverse attività didattiche.
 - N.B. 4. Se la riduzione dell'ora di lezione è dovuta a motivi di trasporto, il personale docente non è tenuto al recupero.

Attività funzionali all'insegnamento

Sono costituite da ogni impegno che sia inerente alla funzione docente.

- Comprendono tutte le attività, anche a carattere collegiale:
 - programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
- Tra gli adempimenti individuali rientrano le attività relative a:
 - a) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
 - b) correzione degli elaborati;
 - c) rapporti individuali con le famiglie (da non confondere con gli incontri collegiali, pomeridiani).
- Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti

Sono costituite da:

- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
- b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
- c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Il rapporto con le famiglie

- Il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
- In forma individuale
- In forma collegiale

Le attività aggiuntive

- Insegnamento (corsi di recupero, potenziamento, progetti extracurricolari, ecc. retribuiti)
- Funzionali (coordinamento dei gruppi di lavoro, funzioni strumentali, collaborazione con il dirigente scolastico...)
 - Svolte con il consenso dell'interessato e retribuite a parte.
 - Le funzioni strumentali sono regolamentate dal CCNL e sono legate al PTOF. La loro attuazione dipende da delibera del Collegio docenti...
 - I collaboratori del DS (in numero non definito): tra di essi viene individuato il «vicario» che sostituisce il DS in caso di assenza (ma non ne assume la responsabilità!)

Lo stato giuridico

Per stato giuridico si intende quel complesso di norme che regolano il rapporto di servizio (diritti e doveri), ossia le norme relative all'assunzione, alla prestazione e alla cessazione del servizio.

Il contratto di lavoro (CCNL)

- Il rapporto di lavoro del personale docente (impiego pubblico) è
 regolato dalla contrattazione collettiva, che è nazionale e decentrata e
 si svolge, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge, su tutte le materie
 relative al rapporto di lavoro (es. ferie, permessi, relazioni sindacali,
 congedi, mansioni, aspetti economico retributivi, disciplinari, ecc.).
- In sede di contrattazione collettiva, l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale) rappresenta la pubblica amministrazione.
- Quello degli insegnanti è stato definito nella sua specificità, all'interno della PA, dal DPR 417/74 e successive modificazioni. Ma è un contratto a se stante.
 - [Anno 1974: emanazione dei cd decreti delegati (ora confluiti nel T.U. del 1994). E' la legge delega 477/1973 che li istituisce. Riguardano:
 - l'organizzazione della scuola, lo stato giuridico del personale scolastico della scuola statale (Dpr 417/74).
 - Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica (Dpr 416/74).
 - [N.B. Vedere in Appendice le diapositive sui Diritti]

Doveri e obblighi di servizio

[non sono sinonimi, anche se il confine appare abbastanza labile]

Doveri

Si muovono su un piano in parte etico (sono comportamenti suscettibili di interpretazione, per es. diligenza...).

Obblighi

Sono azioni che devono essere assicurate in quanto costitutive della funzione docente (identificati come tali dalla contrattazione).

 Gli obblighi sono più facilmente identificabili rispetto ai doveri. [Si veda più oltre.]

Tra i doveri di ogni insegnante

- Assicurare «il buon andamento e imparzialità dell'amministrazione» (secondo l'enunciato dell'art. 97, c. 1/Cost.).
- Il docente pubblico dipendente condivide le finalità dei pubblici uffici e quindi «assicura l'efficacia del servizio».
- Il docente contribuisce alla qualità del servizio scolastico.

Tra gli obblighi di servizio

- Assunzione del servizio; rispetto dell'orario di servizio; rispetto degli ordini superiori; segreto d'ufficio; partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;
- responsabilità civile, penale, amministrativa, disciplinare e patrimoniale;*
- giustificazione delle assenze; incompatibilità con altri impieghi e con lezioni private; adozione dei libri di testo; rapporti con le famiglie degli alunni; tenuta del registro personale; rifiuto di doni o offerte da parte degli alunni o delle loro famiglie;
- assolvimento di tutti gli obblighi legati al profilo professionale...
 - *N.B. Di seguito si tratta solamente della responsabilità civile 'in vigilando'

La responsabilità degli insegnanti Il quadro normativo di riferimento

Nell'esercizio della loro professione sugli insegnanti incombono tutte le responsabilità dei normali pubblici dipendenti, ma la responsabilità caratteristica, quella che genera le maggiori preoccupazioni, è derivante dalla vigilanza sugli alunni minori.

Norme di riferimento:

- Art. 28 della Costituzione: il danneggiato chiama in causa tanto il responsabile del danno che la stessa Amministrazione di appartenenza.
- Art. 2043 del Codice Civile che obbliga al risarcimento chiunque causi ad altro un danno ingiusto.
- Le due norme di legge che riguardano direttamente i docenti sono gli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile.
- L'art. 2047 riguarda il danno cagionato da chi è "incapace di intendere e di volere", il risarcimento è addossato a chi era tenuto alla sorveglianza, salvo che non dimostri di non aver potuto impedire il fatto. Tale norma può essere applicata nel caso di alunni in tenerissima età, quali quelli affidati alla Scuola dell'infanzia, ovvero ad alunni più grandi, ma in particolari situazioni, quali quelli disabili.
- L'art. 2048 riguarda invece, nella maggior parte dei casi, gli insegnanti [parla di "precettori" per indicare la categoria degli insegnanti].
- Art. 61 L. 312/80: la responsabilità del personale scolastico 'è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza degli alunni stessi'

Le responsabilità del docente

Il quadro normativo di riferimento

• Si evidenzia, inoltre, che l'art. 10 del D. Lgs. 297/94, prevede come il Consiglio di Circolo e/o di Istituto delibera sull'adozione del Regolamento interno all'istituzione scolastica, prevedendo anche le concrete modalità per la vigilanza sugli alunni durante la giornata scolastica, ivi compresi l'ingresso e l'uscita da scuola (momenti particolari della vita scolastica).

Le responsabilità del docente

La cd. «responsabilità aggravata»

Perché si parla di "responsabilità aggravata" del personale della scuola nel caso in esame?

Tale responsabilità si basa su di una colpa presunta, ovvero sulla "presunzione" posta dalla legge di una culpa in vigilando, ovvero sulla presunta negligenza nell'adempimento all'obbligo di vigilanza e/o sorveglianza.

È dunque necessario che venga provato, da parte del personale della scuola, il "caso fortuito" per potersi esimere da tale responsabilità. Deve cioè potersi provare che il danno verificatosi è dipeso da caso fortuito ovvero da un evento straordinario ed assolutamente imprevedibile, nonché non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, da considerarsi in rapporto al caso concreto.

Appendice

- I Diritti degli insegnanti
- Le incompatibilità con la professione docente

I diritti dell'insegnante

- Il primo diritto è ovviamente la libertà di insegnamento.
- Ad esso se ne aggiungono molti altri (alcuni estremamente ovvi ed altri meno evidenti, tutti normati dalla legge o dalla contrattazione).
- In quanto lavoratore: diritto alla retribuzione, alla ricostruzione della carriera, ai contributi previdenziali e al trattamento di quiescenza...
- Ampio e complesso è il diritto ad assentarsi dal lavoro per motivi legittimi. La casistica varia in relazione allo stato giuridico; maggiormente garantito il personale di ruolo (fatte salve la categorie particolarmente tutelate dalla legge (lavoratrici madri, disabili, ecc.).
- Ferie (ovvero periodo di riposo) da usufruire [qui solo personale di ruolo]: 32 gg lavorativi + 4 gg di festività soppresse per tot. 36 gg annui
- Permessi giornalieri retribuiti: concorsi ed esami (8 gg) lutti (3gg per evento anche non ruolo) – matrimonio (15 gg anche non ruolo) – altri motivi personali o familiari (3gg + event. 6 gg detratti dalle ferie di difficile applicazione).
- Permessi brevi (durata non superiore a metà dell'orario giornaliero) per una complessiva settimana dell'a.s., ma da recuperare entro 2 mesi dalla fruizione.

I diritti dell'insegnante

(segue)

- Assenze per malattia: fino a 18 mesi nell'arco del triennio (trattamento economico intero primi 9 mesi, poi progressivamente ridotto) + altri 18 mesi, senza retribuzione, per patologie gravi.
- Casi particolari: congedi di maternità e di paternità, permessi per assistenza familiari disabili.
- Diritto ad assentarsi per infortunio sul lavoro e per malattie dovute a causa di servizio.
- Diritto a periodi di aspettativa, senza retribuzione, per motivi di famiglia o personali.
- Diritto allo studio. Ha una regolamentazione particolare: domanda entro il 15 novembre di ogni anno all'USR, 150 h per conseguimento titoli di studio, fruizione concordata con il d.s.
- Aspettativa per dottorato (retribuita per il personale di ruolo, senza retribuzione per personale non di ruolo).
- Diritto al rapporto di lavoro part-time [personale di ruolo]: da richiedere al momento dell'assunzione o nel corso della via professionale (entro il limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva.
 - Trattamento economico e alcuni obblighi di servizio proporzionati all'orario svolto.

I diritti dell'insegnante

(I diritti sindacali)

- Il personale della scuola è titolare di diritti sindacali analoghi a quelli dei lavoratori privati, e ciò in forza dell'estensione dello Statuto dei lavoratori ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
- I diritti sindacali si distinguono in diritti sindacali dei lavoratori e diritti sindacali delle associazioni. Essi sono definiti nello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970), nel D. Lgs n. 165/2001 e nei Contratti nazionali di lavoro. Tra i principali diritti sindacali spettanti al docente sono da menzionare seguenti:
 - diritto di associazione sindacale
 - diritto di sciopero
 - diritto di manifestare il proprio pensiero nel luogo di lavoro
 - diritto a non essere sottoposto a controlli a distanza sul lavoro
 - diritto al rispetto ed alla riservatezza
 - diritto a non essere sottoposto ad accertamenti sanitari per fini non riconosciuti
 - diritti sindacali connessi con la funzione docente: diritto di assemblea e diritto di permessi retribuiti e non.

La formazione in servizio

E' materia in continua modificazione (purtroppo!).

- L'aggiornamento e la formazione sono un «diritto per il personale docente» perché funzionale sia alla realizzazione e allo sviluppo della professionalità (Ccnl-scuola 2003-2009, art. 64, comma 1) sia all'insegnamento nelle sue diverse espressioni (Ccnl-scuola 2003-2009, art. 29, comma 1). [Questo articolo non è più stato ripreso nei contratti successivi]
- Il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che l'aggiornamento/formazione, in quanto funzionale all'insegnamento, «costituisce ... un obbligo di servizio» (Sentenza n. 1425/07, 20.3.2007).
- Attualmente il CCNL non prevede obbligo di aggiornamento, a meno che non rientri nel PTOF e dunque all'interno delle 40 ore del collegio.

Le sanzioni disciplinari

- In caso di mancanze disciplinari, l'avvio del relativo procedimento non è una facoltà dell'amministrazione, ma è un atto dovuto per il dirigente scolastico, il quale non può esercitare alcun potere discrezionale.
- Tuttavia non è possibile, altresì, porre in essere od addurre presunte mancanze che non siano supportate da dettagliata documentazione e prove, che devono essere esplicite, precise e circostanziate.
- È fatto obbligo, dall'anno scolastico 2019-2020, di comunicare tali procedimenti al portale per la PA.

Incompatibilità

art. 508, D.L.vo 297/94

- Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
- Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il dirigente scolastico, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
- Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
- L'ufficio di docente non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
- Il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può
 assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società
 costituite a fine di lucro ...
- Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l' orario di insegnamento e di servizio.